



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO FORESTE E FAUNA

Prot. n. 195/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 378 DI DATA 02 Settembre 2019

OGGETTO:

Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 e successive modificazioni, articolo 31, comma 2. Modifica della disciplina per il controllo del cinghiale in provincia di Trento: ampliamento dell'area di controllo

L'articolo 31 della legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991, n. 24 disciplina il controllo della fauna selvatica. Il comma 2, in particolare, prevede la possibilità di abbattere o catturare fauna selvatica, anche al di fuori dei periodi di caccia e nelle zone in cui la stessa è vietata, per motivazioni di salvaguardia dell'ecosistema, tra cui rientra la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali.

Il cinghiale è specie cacciabile, ma in provincia di Trento le Prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia prevedono annualmente la sospensione della cacciabilità. La specie, invece, è soggetta al controllo, con lo scopo di contenere il numero e la distribuzione della stessa, soprattutto nelle aree agricole e negli ambiti faunistici di pregio.

L'attività di controllo, dopo la soppressione del Comitato faunistico stabilita con decreto del Presidente della Provincia 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg., è regolamentata con deliberazione di Giunta provinciale, una volta acquisiti i pareri dell'Osservatorio faunistico provinciale e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Il 1 agosto 2019 la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1183, ha adottato la nuova disciplina del controllo, abrogando contestualmente tutte le deliberazioni del Comitato faunistico provinciale vigenti in materia.

L'articolo 3 della disciplina suddivide il territorio provinciale, ai fini dell'attività di controllo, in due zone. Nell'area A, definita Area di controllo, la presenza del cinghiale è consolidata, ma deve essere contenuta in modo tale da minimizzare i danni alle colture agricole e alle altre componenti dell'ecosistema. Nell'area B, detta Area a densità zero, si deve evitare l'insediamento della specie.

L'articolo 3 prevede anche che, al verificarsi di situazioni nuove e non prevedibili, per assicurare maggior efficacia all'azione di controllo, il Servizio Foreste e fauna possa apportare modifiche alla zonizzazione, qualora l'ampliamento riguardi zone contigue a quelle già inserite nell'area di controllo.

L'Associazione cacciatori trentini, ente gestore della caccia in provincia di Trento, con nota pervenuta il 20 novembre 2018 e protocollata con il 693590, ha chiesto l'inserimento in zona di controllo di due aree, la prima compresa nella sottozona della Valsugana e la seconda compresa nella sottozona Vallagarina-Trento-Riva del Garda.

La proposta è stata presentata, nella seduta dello scorso 11 giugno, all'Osservatorio faunistico, che si è espresso favorevolmente come risulta dal verbale steso in quell'occasione.

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nella nota protocollata il 23 luglio 2019 con il n. 461311, non ha, invece, ritenuto di poter esprimere parere positivo.

Anche il Servizio Foreste e fauna ha condotto una propria istruttoria, che ha portato da un lato a ridurre, per motivi prudenziali, la nuova superficie rispetto alla richiesta dell'Associazione cacciatori trentini, dall'altro a riconoscere, sulla restante area presa in considerazione, la presenza stabile della specie, con conseguenti danni alle attività agricole e all'ambiente, motivi per cui risulta controproducente mantenerla nell'area a densità zero. Inoltre, per dare organicità all'azione di controllo, sono state inserite nell'area A la parte nord della riserva di Nago - Torbole, che confina con riserva di Arco, divenuta area di controllo con deliberazione di Giunta provinciale 1 agosto 2019, n. 1183, e la parte delle riserve di Mori - Pannone compresa tra la strada provinciale 240, il confine della riserva di Rovereto, il rio Cameras e i confini delle riserve di Nago - Torbole, di Arco e di Ronzo Chienis.

A sostegno della scelta di ampliamento dell'area di controllo, inoltre, bisogna evidenziare che il personale del Corpo forestale trentino, direttamente e unicamente coinvolto, assieme al personale di vigilanza dell'Associazione cacciatori trentini, nelle azioni di controllo nell'area a densità zero, a causa della mole di lavoro, non è nelle condizioni di fronteggiare prontamente e in modo adeguato l'avanzata del cinghiale.

Sussistono, quindi, diverse motivazioni che inducono a superare ragionevolmente il parere negativo di ISPRA.

Pertanto, si prevede l'inserimento nell'area A, detta area di controllo, delle riserve di seguito elencate e cartografate negli allegati A e B, che formano parte integrante del presente provvedimento.

- Sottozona Valsugana (allegato A):
 - la parte della riserva di Novaledo in sinistra orografica del fiume Brenta;
 - la parte della riserva di Roncegno in sinistra orografica del fiume Brenta;
- Sottozona Vallagarina-Trento-Riva del Garda (allegato B):
 - la parte della riserva di Avio in destra orografica del fiume Adige;
 - la parte della riserva di Ala in destra orografica del fiume Adige;
 - la parte nord della riserva di Nago-Torbole che confina con le riserve di Arco e di Mori Pannone;
 - la parte della riserva di Mori-Pannone specificata nelle premesse e cartografata nell'allegato B;
 - l'intera riserva di Brentonico.

Tutto ciò premesso,

il dirigente

- Visto l'articolo 31, comma 2 della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 (Norme sulla protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e successive modificazioni;
- Visto il decreto del presidente della Provincia 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg. (Regolamento concernente "Terzo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali), che ha soppresso il Comitato faunistico provinciale e attribuito alla Giunta provinciale la competenza ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 31, comma 2 della legge provinciale sulla caccia;
- Visto l'articolo 3 dell'allegato A parte integrante della deliberazione di Giunta provinciale 1 agosto 2019, n. 1183 (Legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24, articolo 31, comma 2. Nuova disciplina del controllo del cinghiale e abrogazione delle precedenti deliberazioni del Comitato faunistico provinciale concernenti il medesimo oggetto), che riguarda la zonizzazione del territorio provinciale ai fini del controllo della specie;
- Visti gli atti citati in premessa;

d e t e r m i n a

di ampliare, come descritto in premessa e come evidenziato negli allegati cartografici A e B, parte integrante del presente provvedimento, l'area di controllo del cinghiale nelle due sottozone Valsugana e Valagarina-Trento-Riva del Garda.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato B

IL DIRIGENTE
Giovanni Giovannini



ALLEGATO A

Disciplina del controllo del cinghiale

Legenda

-  Area B - area a densità zero
-  Ambiti territoriali omogenei
-  Riserve di caccia
-  Area A - area di controllo
-  Nuova area di controllo



